

CONVENZIONE DI PARTENARIATO

TRA

L'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) con sede in Milano, Via Pola 12, C.F./P. IVA 03609320969, di seguito denominato ERSAF, qui rappresentato da
dott., in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione. n. .../.. del.....

E

(“... Ragione sociale e giuridica del Partner ”...) con sede in via/piazza.....n°...
C.F./P.IVA..... di seguito denominato/a Partner Sottoscrittore qui rappresentato/a dal
(rappresentante legale), Sig. nato ail (giorno-mese in lettere-anno)... residente a
..... (.....) in ViaN°.....,

Premesso che:

- a) ERSAF è ente strumentale di Regione Lombardia e, ai sensi della legge regionale n° 31 del 5.12.2008, gestisce il patrimonio forestale regionale lombardo comprensivo di alpeggi, terreni e fabbricati;
- b) ERSAF, ai sensi dello Statuto, esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, trasparenza ed economicità, e svolge le proprie attività in partenariato con enti pubblici, autonomie locali e funzionali nonché operatori e rappresentanti del mondo produttivo, anche mediante apposite convenzioni di collaborazione e partenariato;
- c) con la “Carta delle Foreste di Lombardia” ERSAF ha avviato da tempo iniziative di valorizzazione del partenariato territoriale e locale nella gestione delle Foreste di Lombardia e nella realizzazione di “Foreste da Vivere”;
- d) ERSAF intende consolidare e valorizzare il partenariato esistente per diffondere la cultura partenariale e perseguire finalità e dinamiche d'inclusione, mediazione e coesione socioterritoriale;
- e) il/la opera nel/nei territori delle “Foreste di Lombardia” e limitrofi con attività relative a.....;
- f) ERSAF e tenuto conto delle rispettive competenze istituzionali, preso atto delle possibili sinergie derivanti da un rapporto di partenariato riconoscono l'opportunità di attivare attraverso apposita convenzione una reciproca collaborazione diretta a/alla.....

Tutto quanto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) La convenzione è diretta a favorire e regolamentare la collaborazione fra le parti attraverso un rapporto di partenariato per promuovere, valorizzare e conservare il valore del patrimonio delle Foreste di Lombardia gestite da ERSAF, oltre a sostenere e diffondere, specialmente nelle nuove generazioni, una cultura di conoscenza, rispetto, partecipazione e responsabilità verso il comune patrimonio ambientale.

Art 3) Il partner sottoscrittore:

- si riconosce nei principi e negli impegni di gestione delle Foreste Regionali, sanciti dalla “Carta delle Foreste di Lombardia” per una gestione sostenibile e durevole delle “Foreste e degli Alpeggi di proprietà della Regione Lombardia”.
- accetta i requisiti imposti dal sistema di conduzione forestale sostenibile adottato da ERSAF per la gestione delle superfici boscate presenti nelle Foreste di Lombardia, certificate dal 2009

secondo gli standard FSC® (ForestStewardshipCouncil®) e PEFC (Programme for the Endorsement of ForestCertificationschemes);

- condivide il "Vademecum delle iniziative di Foreste da Vivere" di ERSAF nell'ambito delle iniziative tese a promuovere e valorizzare le "Foreste di Lombardia".

Art 4) ERSAF e il partner sottoscrittore intendono perseguire una reciproca collaborazione volta alla valorizzazione delle proprie attività nel/i settore/i.....con l'opportunità di sviluppare al contempo le seguenti possibili iniziative:

a).....

b).....

Art 5) Le parti, in attuazione alle premesse e agli intenti sottoscritti nella presente convenzione, possono stipulare nel dettaglio, quale strumento gestionale, un "Accordo di Collaborazione Operativa". Tale documento sarà concordato tra le parti sulla base di progetti e/o azioni specifiche definendone nei particolari modalità, tempi ed eventuali costi.

Art 6) La Convenzione di Partenariato entra in vigore e si attiva all'atto della sua sottoscrizione. La convenzione ha durata di anni cinque, a decorrere dalla data di stipula o di registrazione. Alla scadenza del termine, accertata la sussistenza di ragioni d'interesse pubblico e verificata l'inesistenza di impedimenti o di aspetti pregiudizievoli alla gestione dell'ente i firmatari possono, di comune intesa, procedere alla proroga per anni cinque. Viene esclusa ogni e qualsiasi forma di tacito rinnovo.

Art 7) La sottoscrizione della Convenzione di Partenariato determina l'iscrizione automatica nell'"Albo Ersaf dei Soggetti Operatori di Partenariato" dove è riportato l'elenco dei soggetti iscritti, la loro denominazione o acronimo, la sede operativa con relativo indirizzo e la sintesi degli obiettivi generali concordati. Lo scadere e/o il mancato rinnovo della convenzione non produce la cancellazione dall'albo ma solo la sospensione degli obiettivi e dei loro aspetti programmatici e operativi. La definitiva cancellazione sarà predisposta su precisa richiesta del partner iscritto all'albo da inoltrare a ERSAF in forma scritta e tramite raccomandata. Trascorsi cinque anni dall'ultima collaborazione posta in atto, ERSAF può decidere unilateralmente la cancellazione dall'albo. Tale misura è applicata senza limite di tempo nel caso di gravi inadempienze e comportamenti inadeguati e lesivi al buon nome dell'ente da parte del partner sottoscrittore.

Art 8) Il mancato rispetto a quanto previsto nella Convenzione di Partenariato e nei successivi Accordi di Collaborazione Operativa comporta la disdetta della convenzione e di tutti gli atti ad essa connessi. ERSAF si riserva la facoltà di valutare la cancellazione dall'Albo dei Soggetti Operatori di Partenariato secondo i parametri di cui all'art.7.

Art 9) Il partner sottoscrittore preso atto delle informazioni rese ai fini della stipula dei vari documenti acconsente ai sensi della normativa sulla privacy, al trattamento dei dati personali, da parte di ERSAF, nominata responsabile del trattamento. Per tutte le finalità derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in merito agli aspetti istituzionali dell'ente Ersaf si riserva di adeguare la propria condotta in relazione a possibili variazioni o integrazioni delle normative vigenti in materia (D.Lgs. 196/2003).

Art. 10) Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere registrata solo in caso d'uso e che le spese relative saranno a carico del richiedente la registrazione.

ERSAF

PARTNER

.....

.....